



COMUNE DI NAVE SAN ROCCO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 41 del Consiglio comunale

OGGETTO: Modifica all'articolo 19 del regolamento edilizio comunale, fissazione della misura percentuale del costo medio di costruzione ai fini della determinazione del contributo di costruzione e approvazione della relativa tabella, allegata al regolamento edilizio. Revoca del regolamento per l'applicazione del contributo di concessione approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 23.05.2002, esecutiva.

L'anno duemilaquindici addì sei del mese di novembre alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

ASSENTE
giust. ingiust.

| | | |
|-------------------|----------------|---|
| VALER Joseph | - Sindaco | |
| ZENI Bruna | - Vice Sindaco | |
| CASET Daniele | - Consigliere | |
| PEDERZOLLI Davide | - Consigliere | |
| CASET Michael | - Consigliere | |
| CHISTÉ Alessio | - Consigliere | |
| MALFATTI Elena | - Consigliere | |
| PANCHER Christian | - Consigliere | X |
| PILZER Marco | - Consigliere | |
| STENICO Simone | - Consigliere | X |
| GARZETTI Ugo | - Consigliere | |
| CASET Maria Rita | - Consigliere | |
| RONCADOR Roberto | - Consigliere | |
| VIOLA Natalia | - Consigliere | |
| ZADRA Sergio | - Consigliere | |

Assiste il Segretario Comunale d.ssa Claudia VISANI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Joseph VALER nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Si prende atto che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è corredata dal parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dalla Segretario comunale ai sensi dell'articolo 81 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e che la medesima non ha contenuti di rilevanza contabile;

Premesso che:

Il rilascio dei titoli edilizi abilitativi, per gli interventi che comportano un aumento del carico urbanistico, prevede la corresponsione al Comune da parte del richiedente di un contributo di concessione commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione (primaria e secondaria) ed al costo di costruzione, salvi i casi espressamente previsti dalla legge urbanistica. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, di quelli di urbanizzazione secondaria, nonché del costo di costruzione è pari, ciascuna, ad un terzo del contributo di concessione complessivo. Con deliberazione n. 23 del 23.05.2002, esecutiva, il Consiglio comunale di Nave San Rocco ha approvato il Regolamento per l'applicazione del contributo di concessione secondo quanto previsto dall'allora vigente art. 106 della L.P. 22/1991. Il Regolamento individua gli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico e richiedono il pagamento del contributo di concessione, le modalità ed i termini per il pagamento del contributo, le diverse categorie tipologico-funzionali degli interventi edilizi (le categorie residenziali, i complessi ricettivi turistici all'aperto, l'edilizia per l'attività produttive e per il settore terziario), la percentuale del costo di costruzione per ciascuna delle categorie tipologico-funzionali, i casi di esenzione totale o parziale, la destinazione dei proventi, i casi di rimborso delle somme pagate e, all'art. 2 stabilisce che il contributo di concessione è fissato per ciascuna categoria nella percentuale del 5% per cento del costo di costruzione.

Il regolamento edilizio del Comune di Nave San Rocco, approvato con deliberazione n. 29 d.d. 20 novembre 2007 del Consiglio comunale e ss.mm., all'art. 19 "Onerosità della concessione" rimanda il calcolo del contributo di concessione a quanto previsto dalla L.P. 5 settembre 1992 n. 22 e al Regolamento per l'applicazione del contributo di concessione approvato dal Consiglio comunale. La successiva L.P. 04.03.2008 n. 1 e il suo Regolamento di attuazione D.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, con i successivi provvedimenti attuativi hanno apportato radicali modifiche alla disciplina del contributo di concessione individuando anche nuove e diverse categorie tipologico-funzionali. In particolare l'articolo 115 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), e s.m., disciplinante la materia dei contributi e degli oneri di urbanizzazione per il rilascio dei titoli edilizi abilitativi, per gli interventi che comportano un aumento del carico urbanistico, prevede la corresponsione al Comune, da parte del richiedente la concessione edilizia e del soggetto che presenta la segnalazione certificata d'inizio attività, di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione (primaria e secondaria) e al costo di costruzione, salvi i casi espressamente previsti dalla legge urbanistica. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, di quelli di urbanizzazione secondaria, nonché del costo di costruzione è pari, ciascuna, a un terzo del contributo di concessione complessivo. L'articolo 115, comma 4, della legge urbanistica provinciale, prevede che con regolamento siano individuati gli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico e richiedono il pagamento del contributo di concessione, le modalità ed i termini per il pagamento del contributo anche in relazione al titolo edilizio richiesto, le diverse categorie tipologico-funzionali degli interventi edilizi, distinguendo, nell'ambito delle categorie residenziali, la residenza ordinaria da quella per il tempo libero e vacanze di cui all'articolo 57 della l.p. 1/2008 e i criteri per la determinazione del costo di costruzione per ciascuna delle categorie tipologico-funzionali di cui alla lettera c), da effettuare con deliberazione della Giunta provinciale soggetta ad aggiornamento annuale in base all'andamento degli indici ISTAT. Con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., è stato approvato il regolamento di attuazione della legge urbanistica. Con decreto del Presidente della Provincia emanato in data 26 luglio 2013 sono state apportate delle modificazioni di adeguamento e semplificazione del regolamento, con particolare riferimento alla disciplina del contributo di concessione; in particolare, il predetto decreto modificativo del decreto Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. ha ridefinito le categorie tipologiche rilevanti per la determinazione del contributo di concessione con riferimento alle categorie funzionali previste dalle disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale in materia di spazi di parcheggio, al fine di rendere più omogenee e coerenti le due discipline.

L'articolo 53 (Criteri per la determinazione del costo di costruzione) del regolamento di attuazione della legge urbanistica, come da ultimo modificato con il citato decreto del 26 luglio 2013 prevede che, ai sensi dell'articolo 115, comma 4, lettera d), della legge urbanistica provinciale, i costi medi di costruzione sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale soggetta ad aggiornamento annuale in base all'andamento degli indici ISTAT nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) categoria A - edilizia residenziale: il costo medio di costruzione è calcolato in base alla Superficie utile lorda (Sul) in riferimento alla categoria tipologico-funzionale di appartenenza;
- b) categoria B - campeggi: il costo medio è riferito a metro quadrato di area occupata comprese le strutture accessorie al campeggio (docce, servizi igienici, negozi, ristoranti, bar, pizzerie, ecc.), ad eccezione dell'area occupata dalle strutture edilizie ricettive permanenti presenti all'interno dei campeggi, per le quali il costo medio di costruzione è invece riferito alla Superficie utile lorda (Sul) e alla superficie dei piani interrati, e corrisponde a quello previsto per la categoria A4 - attività turistico ricettiva;
- c) categoria C - attività produttive e commercio all'ingrosso e categoria D - commercio, attività amministrative e di concentrazione: il costo medio è riferito alla Superficie utile lorda (Sul) e alla superficie dei piani interrati eventualmente distinto per le relative categorie tipologiche - funzionali.

L'articolo 17 "Disposizioni finali e transitorie" del decreto del Presidente della Provincia emanato il 26.07.2013 e modificativo del decreto Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., dispone quanto segue: "Questo regolamento si applica in seguito all'entrata in vigore della deliberazione della Giunta provinciale recante le norme di coordinamento fra le nuove disposizioni previste da questo regolamento in materia di contributo di concessione e quelle in materia di costo di costruzione previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg." Ai sensi del richiamato articolo 17, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1554 del 26 luglio 2013, modificata dalla deliberazione n. 1637 del 2 agosto 2013, recante "Disposizioni di coordinamento tra le nuove disposizioni in materia di contributo di concessione del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., come da ultimo modificato, e quelle in materia di costo di costruzione previste dall'articolo 53 del medesimo decreto, come da ultimo modificate" sono state individuate le norme di coordinamento in materia di costo di costruzione, recate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1132 del 27 maggio 2011, tenuto conto che l'articolo 70, comma 22, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 ha previsto che "Per contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese nel settore dell'edilizia, la Giunta provinciale è autorizzata a non adottare, per gli anni 2012 e 2013, i provvedimenti di adeguamento del costo di costruzione previsto dall'articolo 115, comma 4, lettera d), della legge urbanistica provinciale." A tal fine sono state adeguate le disposizioni recate dalla citata deliberazione n. 1132 del 2011 sulla base della Tabella A allegata alla deliberazione della Giunta provinciale modificativa della deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010, approvata in data 26 luglio 2013, che costituisce anche riferimento per la determinazione del contributo di concessione ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale, come da ultimo modificato. In particolare, la Tabella allegata alla deliberazione n. 1554 del 26 luglio 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1637 del 2 agosto 2013, con riferimento alle nuove categorie tipologico-funzionali individuate dalla Tabella A allegata alla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1553 del 26 luglio 2013 e ss.mm. modificativa della deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010, ha previsto la trasformazione del valore vigente determinato a metro cubo nell'equivalente valore a metro quadrato mediante moltiplicazione del valore a metro cubo in modo forfetario per 3 volte. Nella citata Tabella, nell'ambito della categoria denominata "C - Attività produttive e commercio all'ingrosso" è stata individuata con la categoria "C3" l'attività di "trasformazione, conservazione e valorizzazione di prodotti agricoli e maneggi" prevedendo un costo medio di costruzione pari a Euro/mq 278,2. Nell'ambito della categoria "D - Commercio, attività amministrative e di concentrazione" sono state individuate le categorie "D3.2 - Funzioni amministrative" e "D3.3 - servizi pubblici e attività diretta alla prestazione di servizi" prevedendo un costo medio di costruzione pari a Euro/mq 786, 91 Euro/mq. La deliberazione n. 1554 del 26 luglio 2013 e ss.mm. è stata integrata con deliberazione della Giunta provinciale n. 916 del 9 giugno 2014 prevedendo la riduzione a un terzo del costo medio di costruzione per le attività di cui alle categorie C3 e D3.2 e D3.3 della Tabella A

allegata alla deliberazione della Giunta provinciale modificativa della deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010, approvata in data 26 luglio 2013, laddove le stesse vengano svolte in sottosuolo attraverso il recupero dei siti estrattivi e minerari esauriti nel rispetto dall'articolo 36, comma 2, lettera c) dell'Allegato B) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 recante Norme di attuazione del Nuovo Piano urbanistico provinciale. Le iniziative svolte in sottosuolo, per le quali è disposta la riduzione ad un terzo del costo medio di costruzione, possono essere finalizzate all'insediamento di attività di trasformazione, conservazione e valorizzazione di prodotti agricoli o di altre attività riconducibili alla coltivazione del fondo, al deposito e magazzinaggio, all'insediamento di attività produttive e di attività e servizi alle imprese.

In vigore della L.P. 1/2008 il costo medio di costruzione è stato aggiornato con delibera della Giunta Provinciale n. 1554 d.d. 26.07.2013, modificato con delibera della Giunta provinciale n. 2088 di data 04.10.2013 e integrato con delibera n. 916 di data 9 giugno 2014. Il contributo di concessione applicato nel Comune di Nave San Rocco prima dell'entrata in vigore della nuova Legge urbanistica L.P. 4 agosto 2015 n. 15 è quello risultante dalla "Tabella - Funzioni, costo di costruzione e contributo di concessione" Allegato A alla deliberazione della giunta comunale nr. 94 di data 5 agosto 2014, che ha preso atto del mutuato quadro normativo, e che in attesa delle modifiche al regolamento comunale e nel rispetto della percentuale unica del 5%, a suo tempo deliberata dal consiglio comunale, ha quantificato, per ogni categoria di intervento e le relative attività, l'importo del contributo di concessione.

Il 4 agosto 2015 è stata promulgata la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 denominata "Legge provinciale per il governo del territorio 2015", entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e quindi il 12 agosto 2015, che ha introdotto alcune novità rispetto alla previgente normativa. In particolare l'art. 87 della citata L.P. 15/2015 al comma 1) stabilisce che il contributo dovuto per gli interventi che comportano carico urbanistico, definito "contributo di costruzione", in luogo della precedente definizione che qualificava tale onere come "contributo di concessione", sia fissato dai Comuni attraverso il Regolamento Edilizio comunale "nella misura compresa tra il 5 e l'8 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi del comma 3, lettera d), per gli interventi di recupero individuati dall'art. 77, comma 1, lettere da a) ad e) ed in misura compresa tra il 15 e il 20 per cento del medesimo costo per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g)." I commi successivi dell'articolo 87 rinviano al futuro Regolamento urbanistico-edilizio provinciale l'individuazione degli interventi che determinano aumento di carico urbanistico, le modalità per il pagamento del contributo, le diverse categorie tipologico-funzionali, i criteri per la determinazione del costo medio di costruzione per ciascuna categoria tipologico-funzionale da definirsi con delibera della Giunta provinciale, aggiornati annualmente con deliberazione in base all'andamento ISTAT. Nel contempo per il combinato disposto degli articoli 121 e 122 della lp 15/2015 le disposizioni di questa legge che, per la loro attuazione, rinviano al regolamento urbanistico-edilizio provinciale o a deliberazioni della Giunta provinciale si applicano a decorrere dalla data stabilita da questo regolamento o da queste deliberazioni. Fino alla data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, per la disciplina delle materie in esso contenute si applicano le corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, concernente "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)", e degli altri regolamenti e deliberazioni attuativi della legge urbanistica provinciale 2008, o richiamati da quest'ultima.

Il comma 5 dell'articolo 122 della citata legge provinciale 15/2015 stabilisce che fino alla definizione da parte del Regolamento edilizio comunale del contributo di costruzione, si applica il contributo del 5 per cento del costo medio di costruzione, determinato ai sensi dell'art. 87, comma 3, lettera d), per gli interventi di recupero individuati dall'art. 77, comma 2, e il contributo del 20 per cento del medesimo costo, per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'art. 77, comma 1, lettera g).

È data poi facoltà ai singoli comuni di fissare, con il regolamento edilizio comunale, il contributo in una misura compresa tra il 5 e l'8 per cento del costo medio di costruzione per gli interventi di recupero e in una misura compresa tra il 15 e il 20 per cento del medesimo costo per gli interventi di nuova costruzione (in attesa della eventuale deliberazione comunale l'articolo 122, comma 3 dispone la diretta applicazione dell'articolo 87).

In attesa di una rivisitazione complessiva dei regolamenti comunali ad avvenuta emanazione del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, si propone di revocare espressamente il regolamento per l'applicazione del contributo di concessione di fatto già abrogato dalle leggi che si sono succedute nel tempo, di modificare l'articolo 19 del regolamento edilizio comunale, secondo quanto previsto nella parte dispositiva della presente e di approvare la "tabella - funzioni, costo di costruzione e contributo di costruzione", parte integrante e sostanziale della presente, mantenendo al 5 % l'aliquota prevista per tutti i lavori di recupero dell'esistente e portando al 15 % l'aliquota prevista per tutte le nuove costruzioni.

Premesso e rilevato quanto sopra

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Accertata la propria competenza all'approvazione del presente atto ai sensi dell'articolo 26 comma 3 lettera a) del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L - modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;
- lo Statuto del Comune, nel testo in vigore, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 di data 07.11.2006 e modificato con deliberazioni n. 27 del 24.10.2014 e n. 22 di data 11.06.2015;

Visto il parere favorevole allegato alla presente ai sensi dell'art. 81 - 2° comma dell'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L espresso dal segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile né l'attestazione di copertura finanziaria in quanto non connessi con l'oggetto della presente deliberazione;

Esperita la votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato:
voti espressi per alzata di mano favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI modificare nella misura di seguito indicata l'articolo 19 del regolamento edilizio comunale:

Art. 19

~~ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE~~

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

~~1. Fatto salvo il regime delle lottizzazioni convenzionate, di cui ai successivi articoli del presente Regolamento, il rilascio della concessione è subordinato alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria o dell'impegno formale del richiedente alla realizzazione delle medesime da parte dello stesso e, salvo i casi espressamente previsti dalla L. P. 5 settembre 1991 n. 22 e s.m., alla corresponsione di un contributo determinato secondo il Regolamento per l'applicazione del contributo di concessione approvato dal Consiglio comunale commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, calcolato secondo quanto disposto dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione del contributo di concessione. Le eventuali esenzioni o riduzioni del contributo di concessione sono quelle previste dall'art. 111 dalla L. P. 5 settembre 1991 n. 22 e s.m.~~

~~L'impegno a realizzare opere di urbanizzazione primaria è da formalizzare tramite stipula di apposita convenzione con l'amministrazione comunale, che prevede il progetto esecutivo corredato da computo di tutte le opere da realizzare, nonché le garanzie finanziarie, nella misura del 100 per cento del costo delle opere per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla~~

~~convenzione stessa.~~

1. Il rilascio del permesso di costruire e la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività che comportano un aumento del carico urbanistico sono subordinati alla corresponsione da parte del concessionario di un contributo determinato dal Comune e commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, alle spese di urbanizzazione secondaria e al costo di costruzione.

~~2. Il rilascio del certificato di agibilità rimane comunque subordinato all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma precedente.~~

2. Le spese di urbanizzazione e il costo di costruzione incidono nella misura di un terzo ciascuno rispetto al complessivo contributo di concessione.

3. Con deliberazione del Consiglio comunale è fissata la misura percentuale del contributo di costruzione, contenuta tra il 5 e l'8 per cento per gli interventi di recupero e tra il 15 e il 20 per gli interventi di nuova costruzione.

4. Il contributo di costruzione è fissato per ciascuna categoria nelle percentuali indicate nella tabella allegato A al presente regolamento.

5. Il contributo è corrisposto al Comune prima del rilascio del permesso di costruire e prima della presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ed è determinato con riferimento alle misure vigenti in quel momento.

6. La modifica degli importi di riferimento dei costi di costruzione da parte della Provincia autonoma di Trento determina automaticamente l'adeguamento degli importi unitari per ogni categoria e non comporta modifiche alla tabella.

7. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo si rinvia alla normativa provinciale e al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale per gli aspetti ad esso espressamente demandati dalla normativa, con particolare riferimento all'individuazione degli interventi che determinano aumento di carico urbanistico, le modalità per il pagamento del contributo, le diverse categorie tipologico-funzionali, i criteri per la determinazione del costo medio di costruzione per ciascuna categoria tipologico-funzionale da definirsi con delibera della Giunta provinciale, aggiornati annualmente con deliberazione in base all'andamento ISTAT. Le disposizioni di legge che, per la loro attuazione, rinviano al regolamento urbanistico-edilizio provinciale o a deliberazioni della Giunta provinciale si applicano a decorrere dalla data stabilita da questo regolamento o da queste deliberazioni. Fino alla data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, per la disciplina delle materie in esso contenute, si applicano le corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, concernente "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)", e degli altri regolamenti e deliberazioni attuativi della legge urbanistica provinciale 2008, o richiamati da quest'ultima.

2. DI applicare ai fini dell'applicazione del contributo di costruzione l'aliquota del 5 % per tutti gli interventi di recupero e di portare al 15 % l'aliquota prevista per tutte le nuove costruzioni;
3. DI approvare la tabella del regolamento edilizio denominata "tabella - funzioni, costo di costruzione e contributo di costruzione" allegata al presente provvedimento e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. DI autorizzare il segretario comunale a disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale del regolamento edilizio comunale coordinato con le modifiche apportate con il presente provvedimento;
5. DI revocare, per le motivazioni di cui in premessa, il regolamento per l'applicazione del contributo di concessione approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 23.05.2002, esecutiva;

6. DI dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3L;
 - straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;
 - giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
- (N.B. quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione in oggetto;

ravvisata l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge;

visto l'art. 79, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (TUOC);

con n.º 13 voti favorevoli, n.º 0 voti astenuti e n.º 0 voti contrari, su n.º 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di rendere la deliberazione in oggetto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, del TUOC.

TABELLA - FUNZIONI, COSTO DI COSTRUZIONE E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

| | CATEGORIE | ATTIVITA' rientrati a titolo esemplificativo | % di applicazione | Prima, Secondaria e Costo di costruzione | Costo Medio di Costruzione | Costo Medio di Costruzione con Riduzioni | Unità di misura | Importo Contributo di costruzione |
|--------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--------------------|--|
| A | RESIDENZA e attività affini | | | | | | | |
| A 1 | Residenza ordinaria | residenza ordinaria ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), della legge urbanistica provinciale ovvero tutte le costruzioni destinate a scopo abitativo non rientranti nella categoria A2; gli edifici tradizionali esistenti destinati originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali di cui all'articolo 61 della legge urbanistica provinciale acconciatori, estetisti studi medici e dentistici sedi di associazioni artigianato di servizio | interventi di recupero 5% <hr/> nuova costruzione 15% | 3/3 | 764,01 €/mq | | mq. | €38,20 <hr/> € 114,60 |
| | Attività di servizio alla residenza con esclusione di quelle svolte al piano terra | | | | | | | |
| | Piccoli uffici con superficie non superiore a 200 mq di SUL (purché la destinazione residenziale dell'edificio sia prevalente) | | | | | | | |
| | Recupero sottotetti a fini abitativi | Recupero dei sottotetti di edifici esistenti a fini abitativi per residenza ordinaria | interventi di recupero 5% | 3/3 | 573 €/mq | | mq. | € 28,65 |
| A 2 | Residenza per il tempo libero e vacanze | comprende tutte le costruzioni destinate ad alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè quelle occupate saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera a), della legge urbanistica provinciale | interventi di recupero 5% <hr/> nuova costruzione 15% | 3/3 | 916,80 €/mq | | mq | €45,84 <hr/> € 137,52 |
| A 3 | Residenza di lusso | comprende gli edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969; | interventi di recupero 5% <hr/> nuova costruzione 15% | 3/3 | 993,21 €/mq | | mq. | € 49,66 <hr/> €148,98 |

| | CATEGORIE | ATTIVITA' rientrati a titolo esemplificativo | % di applicazione | Prima, Secondaria e Costo di costruzione | Costo Medio di Costruzione | Costo Medio di Costruzione con Riduzioni | Unità di misura | Importo Contributo di costruzione |
|----------|--|---|--|---|-------------------------------|--|--------------------|--|
| A 4 | ATTIVITA' TURISTICO RICETTIVA | | | | | | | |
| | Esercizi alberghieri (l.p. 7/2002) | alberghi alberghi garni residenze turistico-alberghiere villaggi albergo | interventi di recupero 5% nuova costruzione 15% | 3/3 | 764,01 €/mq | | mq. | € 38,20 € 114,60 |
| | Extra-alberghiero (art. 30 l.p. 7/2002) | affitta camere albergo diffuso B&B case appartamenti per vacanze case per ferie esercizi rurali ostelli per la gioventù | interventi di recupero 5% nuova costruzione 15% | 3/3 | 764,01 €/mq | | mq. | € 38,20 € 114,60 |
| | Extra-alberghiero | foresterie pensionati studenteschi casa della giovane case religiose di ospitalità centri vacanze per anziani o minori convitti | interventi di recupero 5% nuova costruzione 15% | 3/3 | 764,01 €/mq | | mq. | € 38,20 € 114,60 |
| | Esercizi agrituristici | | interventi di recupero 5% nuova costruzione 15% | 3/3 | 764,01 €/mq | | mq. | € 38,20 € 114,60 |
| | Rifugi alpini ed escursionistici | | interventi di recupero 5% nuova costruzione 15% | 3/3 | 764,01 €/mq | | mq. | € 38,20 € 114,60 |
| B | CAMPEGGI | | | | | | | |
| B 1 | Area | | interventi di recupero 5% nuova costruzione 15% | 2/3 | 43,28 €/mq | 28,85 €/mq | mq. | € 1,44 4,32 |
| B 2 | Strutture Ricettive permamenti | | interventi di recupero 5% nuova costruzione 15% | 3/3 | 764,01 €/mq | | mq. | € 38,20 € 114,60 |
| C | ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO ALL'INGROSSO | | | | | | | |
| C 1 | Industria e Artigianato di produzione | tutte le lavorazioni produzione industriale di cose e di beni | interventi di recupero 5% nuova costruzione 15% | 1/3 | 278,22 €/mq | 92,74 €/mq | mq. | € 4,64 € 13,91 |
| C 1 | Autotrasporto e magazzino | autotrasporto conto terzi spedizioniere noleggio con conducente - taxi rimessa di autoveicoli facchinaggio /traslochi | interventi di recupero 5% nuova costruzione 15% | 1/3 | 278,22 €/mq | 92,74 €/mq | mq. | € 4,64 € 13,91 |

| | CATEGORIE | ATTIVITA' rientrati a titolo esemplificativo | % di applicazione | Prima, Secondaria e Costo di costruzione | Costo Medio di Costruzione | Costo Medio di Costruzione con Riduzioni | Unità di misura | Importo Contributo di costruzione |
|--------|---|---|--|---|--|--|--------------------|--|
| C 1 | Commercio all'ingrosso | attività commerciali all'ingrosso | interventi di recupero 5% <hr/> nuova costruzione 15% | 1/3 | 278,22 €/mq | 92,74 €/mq | mq. | € 4,64 <hr/> € 13,91 |
| C 2 | IMPIANTI E PISTE Impianti di risalita e piste da sci | | interventi di recupero 5% <hr/> nuova costruzione 15% | 1/3 | 278,22 €/mq | 92,74 €/mq | mq. | € 4,64 <hr/> € 13,91 |
| C 3 | Attività di trasformazione, conservazione e valorizzazione di prodotti agricoli e maneggi | attività destinate alla trasformazione, alla conservazione e/o alla valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento (quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali) per conto terzi | interventi di recupero 5% <hr/> nuova costruzione 15% | 1/3 | 278,22 €/mq <i>(vedi nota * in calce)</i> | 92,74 €/mq | mq. | € 4,64 <hr/> € 13,91 |
| | | Altre attività di coltivazione di fondo (quali manufatti di limitate dimensioni) e maneggi | interventi di recupero 5% <hr/> nuova costruzione 15% | 3/3 | 278,22 €/mq <i>(vedi nota * in calce)</i> | | mq. | € 13,91 <hr/> € 41,73 |
| D | COMMERCIO, ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI CONCENTRAZIONE | | | | | | | |
| D 1 | COMMERCIO | | | | | | | |
| | Medie strutture di vendita Grandi strutture di vendita | supermercati centri commerciali | interventi di recupero 5% <hr/> nuova costruzione 15% | 2/3 | 786,91 €/mq | 524,61 €/mq | mq. | € 26,23 <hr/> € 78,69 |
| D 2 | COMMERCIO DI VICINATO E PUBBLICI ESERCIZI | | | | | | | |
| | Commercio al dettaglio di vicinato e altre attività di servizio | esercizi di vicinato farmacie tabacchi edicole | interventi di recupero 5% <hr/> nuova costruzione 15% | 2/3 | 786,91 €/mq | 524,61 €/mq | mq. | € 26,23 <hr/> € 78,69 |
| | Pubblici esercizi | bar ristoranti mense rosticcerie somministrazione alimentare enoteca sale giochi | interventi di recupero 5% <hr/> nuova costruzione 15% | 2/3 | 786,91 €/mq | 524,61 €/mq | mq. | € 26,23 <hr/> € 78,69 |
| | Attività di servizio alla residenza <u>svolte al piano terra</u> | acconciatori, estetisti studi medici e dentistici sedi di associazioni | interventi di recupero 5% <hr/> nuova costruzione 15% | 2/3 | 786,91 €/mq | 524,61 €/mq | mq. | € 26,23 <hr/> € 78,69 |
| D 3 | ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E SERVIZI PUBBLICI | | | | | | | |

| | CATEGORIE | ATTIVITA' rientrati a titolo esemplificativo | % di applicazione | Prima, Secondaria e Costo di costruzione | Costo Medio di Costruzione | Costo Medio di Costruzione con Riduzioni | Unità di misura | Importo Contributo di costruzione |
|--------------|---|--|--|---|---|--|--------------------|--|
| D 3 .1 | Attività direzionali e grandi uffici | sedì direzionali di attività o imprese uffici di superficie superiore a 200 mq | interventi di recupero 5% nuova costruzione 15% | 2/3 | 786,91 €/mq | 524,61 €/mq | mq. | € 26,23 € 78,69 |
| D 3 .2 | Funzioni amministrative | servizi alle imprese banche e assicurazioni uffici postali | interventi di recupero 5% nuova costruzione 15% | 2/3 | 786,91 €/mq <i>(vedi nota * in calce)</i> | 524,61 €/mq | mq. | € 26,23 € 78,69 |
| D 3 .3 | Servizi pubblici | Attrezzature private di interesse comune Attrezzature sportive Cimiteri privati fiere | interventi di recupero 5% nuova costruzione 15% | 3/3 | 786,91 €/mq <i>(vedi nota * in calce)</i> | | mq. | € 39,34 € 118,03 |
| | Attività diretta alla prestazione di servizi | Strutture sanitarie e assistenziali non operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica luoghi di culto stabilimenti termali scuole private teatri, musei, biblioteche privati cinema discoteche mense sale da ballo | interventi di recupero 5% nuova costruzione 15% | 2/3 | 786,91 €/mq <i>(vedi nota * in calce)</i> | 524,61 €/mq | mq. | € 26,23 € 78,69 |
| | | strutture sanitarie e assistenziali operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica | interventi di recupero 5% nuova costruzione 15% | 1/3 | 786,91 €/mq <i>(vedi nota * in calce)</i> | 262,30 €/mq | mq. | € 13,11 € 39,34 |
| | | parcheggi non pertinenziali | interventi di recupero 5% nuova costruzione 15% | 3/3 | 786,91 €/mq <i>(vedi nota * in calce)</i> | | mq. | € 39,34 118,03 |
| D 4 | ALTRE ATTIVITA' DI CONCENTRAZIONE | | | | | | | |
| | | locali di elevata affluenza | interventi di recupero 5% nuova costruzione 15% | 3/3 | 786,91 €/mq | | mq. | € 39,34 118,03 |

(*) con la deliberazione della Giunta provinciale n. 916 di data 9 giugno 2014 - pubblicata sul B.U.R. n. 25 del 24 giugno 2014 ed entrata in vigore il **9 luglio 2014** - e' stata integrata la deliberazione della Giunta provinciale n. 1554 di data 26 luglio 2013 e s.m., **prevedendo la riduzione ad un terzo del costo medio di costruzione per le attività di cui alle categorie C3, D3.2 e D3.3 della presente tabella, laddove le stesse vengano svolte in sottosuolo** attraverso il recupero dei siti estrattivi e minerari esauriti nel rispetto dall'articolo 36, comma 2, lettera c) dell'Allegato B) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 recante "Norme di attuazione del Nuovo Piano urbanistico provinciale".

La citata deliberazione n. 916/2014 ha disposto inoltre che le iniziative svolte in sottosuolo, per le quali è disposta la riduzione ad un terzo del costo medio di costruzione, possono essere finalizzate all'insediamento di attività di trasformazione, conservazione e valorizzazione di prodotti agricoli o di altre attività riconducibili alla coltivazione del fondo, al deposito e magazzinaggio, all'insediamento di attività produttive e di attività e servizi alle imprese.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to dott. Joseph Valer

Il Segretario Comunale
F.to d.ssa Claudia Visani

| | |
|--|--|
| <p>Relazione di Pubblicazione</p> <p>Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal 09/11/2015.</p> <p>Il Segretario Comunale F.to d.ssa Claudia Visani</p> | <p>Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi del 3° comma dell' art. 54 della L.R. 04.01.1993, n. 1.</p> <p>Il Segretario Comunale F.to d.ssa Claudia Visani</p> |
|--|--|

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Nave San Rocco li, 09/11/2015

Il Segretario Comunale
d.ssa Claudia Visani

| | |
|---|--|
| <p>Relazione di Pubblicazione</p> <p>Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal 09/11/2015 senza opposizioni.</p> <p>Il Segretario Comunale d.ssa Claudia Visani</p> | <p>Deliberazione divenuta esecutiva il 20/11/2015 ai sensi del 2° comma dell'art.54 L.R. 04.01.1993, n.1.</p> <p>Il Segretario Comunale d.ssa Claudia Visani</p> |
|---|--|